

ESENTE DA IMPOSTA AI SENSI
DELL' ART. 82 DLGS 117/17



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

STATUTO DELL' ENTE DI TERZO SETTORE

Federazione **"COORDINAMENTO HANDICAP LECCO" ETS**

Art. 1 Denominazione

1. In data 11 dicembre 2009 con scrittura privata è stata costituita la Federazione di volontariato tra soggetti che si occupano di persone con persone con disabilità denominata "COORDINAMENTO HANDICAP LECCO ONLUS"
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione Federazione "COORDINAMENTO HANDICAP LECCO ETS." in breve denominata "Coordinamento" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Federazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore"

Art. 2 Sede

La Federazione ha sede in Lecco, Corso Matteotti 3/a. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 3 Durata

La Federazione ha durata illimitata.

Art. 4 Finalità

La Federazione ha struttura democratica, apartitica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

La Federazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare:

- attua un servizio di consulenza informativa e legale (principalmente rispetto all'amministratore di sostegno) rivolto a persone fragili ed ai loro familiari
- si impegna a rimuovere le barriere culturali ed architettoniche che inibiscono alle persone con persone con disabilità il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, in particolare promuove incontri con amministratori pubblici e Dirigenti delle Ferrovie per segnalare e favorire la rimozione delle barriere architettoniche esistenti in provincia di Lecco;
- progetta l'attività del "dopo di noi" individuando e favorendo la realizzazione di percorsi propedeutici al futuro delle persone con disabilità mentre sono ancora in vita i genitori;
- svolge la funzione di collegamento tra le varie realtà che sul territorio si occupano di persone con disabilità, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze;
- si impegna a migliorare la rete di relazioni sociali attorno alle persone con disabilità promuovendo la cultura della solidarietà;
- rappresenta le esigenze delle persone con disabilità presso le Pubbliche Amministrazioni chiedendo di intervenire per risolvere i problemi che vengono segnalati.

Può organizzare convegni finalizzati a divulgare gli scopi istituzionali e corsi di formazione diretti ai volontari che operano nell'ambito dell'Associazione.

La Federazione ha la facoltà, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, di aderire ad altre Federazioni aventi le finalità sopra indicate.

Art. 5 Attività di interesse generale

La Federazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 117/17:



a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 6 Aderenti alla Federazione

Possono aderire alla Federazione Enti che ai sensi del proprio statuto operino, senza fine di lucro, per il superamento dell'handicap, nonché le persone fisiche che hanno maturato un'esperienza significativa nell'ambito disabilità

Possono altresì aderire alla Federazione gli Enti del Terzo Settore oppure altri enti senza scopo di lucro

Per aderire alla Federazione gli Enti e le persone fisiche dovranno farne richiesta e una volta intervenuta l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, versare la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.

Con il sorgere del vincolo associativo, ogni aderente alla Federazione deve:

- a) Osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) Attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) Versare periodicamente la quota associativa .



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

- d) Fermi restando i predetti diritti e doveri, la Federazione garantisce a tutti gli aderenti la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi della Federazione.
- e) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo
- f) Gli aderenti che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati aderenti anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- g) La qualità di aderente si perde per decesso delle persone fisiche, per estinzione degli Enti, per dimissione e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea degli aderenti.

Art. 7 Autonomia

- h) Gli Enti che fanno parte della Federazione mantengono la propria autonomia.
- i) La Federazione, in applicazione del vincolo di solidarietà, si impegna a sostenere anche le iniziative di interesse particolare dei singoli Enti federati che non siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 8 Organi

Gli organi della Federazione sono:

- 1) L'assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

3) Il Presidente

4) Il Segretario

Art. 9 L'Assemblea

- a) L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche e dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o da un loro rappresentante;
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio mediante convocazione scritta a mezzo di servizio postale o a mezzo di posta elettronica diretta a ciascun aderente, contenente l'Ordine del Giorno predisposto dal Presidente. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.;
- c) L'Assemblea elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) L'Assemblea approva il bilancio annuale e il preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché delibera sugli indirizzi e direttive generali della Federazione, sulle modifiche dello statuto e sulle direttive generali della Federazione;
- e) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione; ogni socio aderente dispone di un voto. voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall' art. 32 C.C. salvo quanto previsto dagli art. 14 e 15 del presente statuto.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della Federazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- a) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea tra gli associati, è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) incluso il Presidente, dura in carica per quattro anni, svolge l'attività gratuitamente; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) caso di dimissioni di un componente, nel Consiglio Direttivo viene chiamato a ricoprire la carica il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
- c) Il Consiglio Direttivo di regola viene convocato una volta al mese, ovvero anche quando il Presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri tramite convocazione del Presidente con la presentazione dell'Ordine del giorno e delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza e di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

- d) Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- e) Il Consiglio Direttivo assume le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi statutari;
- f) Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di adesione alla Federazione;
- g) Il Consiglio Direttivo è obbligato a predisporre il bilancio o rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 Il Presidente

- a) Ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e dà esecuzione alle deliberazioni dei predetti organi;
- c) Rimane in carica quattro anni e alla scadenza può essere rieletto;
- d) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente.

Art. 12 Il Segretario

- a) Supporta il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni;
- b) Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro soci;
- c) Provvede a redigere i verbali delle riunioni degli organi Collegiali;
- d) Predispose schematicamente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 13 patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 scioglimento

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati alla Federazione.

In caso estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.



Federazione Coordinamento Handicap Lecco Onlus

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. A prescindere dalla data d'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a far data dal 1° gennaio 2026, la stessa è assoggettata alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime Onlus.
3. Gli attuali Organi restano in carica con pieni poteri anche dopo l'iscrizione al RUNTS e fino alla loro scadenza naturale laddove conformi alle nuove previsioni statutarie. In caso contrario, gli stessi dovranno essere rinnovati/integrati unitamente all'approvazione del primo bilancio d'esercizio successivo all'iscrizione al RUNTS.

Art. 17 Norma finale

Per tutto quanto non regolato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia di associazioni dal Codice Civile.

